



## Più trasparenza nella PA con l'accesso civico

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, introduce un nuovo strumento di conoscenza e controllo: l'**accesso civico**.

La trasparenza è uno dei presupposti per una buona amministrazione e deve essere intesa come totale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della PA, quindi devono essere pubblici i dati sugli organi d'indirizzo politico, su personale, incarichi esterni, beni e contratti pubblici, concessioni, bilanci, servizi sanitari... Tutti questi dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

All'obbligo di pubblicazione da parte della PA corrisponde il diritto dei cittadini di "accesso civico". A differenza del diritto di accesso tradizionale (legge 241/1990) la richiesta di accesso civico può essere inoltrata da chiunque, non va motivata ed è gratuita; va indirizzata al responsabile della trasparenza indicato nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" predisposto dall'Ente. Il responsabile, in caso di accettazione della richiesta, pubblica entro trenta giorni i documenti o le informazioni sul sito dell'amministrazione e li trasmette al richiedente o ne fornisce i collegamenti ipertestuali nel caso la pubblicazione sia già avvenuta. Contro il mancato accoglimento della richiesta o in caso di ritardo il richiedente potrà ricorrere al TAR. Auspichiamo che l'accesso civico, nuovo strumento di azione diffusa di controllo e tutela, di conoscenza e partecipazione sia operante in tempi brevi, pur nel contesto di pesante situazione finanziaria in cui versano molte amministrazioni.

Alcuni comuni si stanno già muovendo. Sui siti istituzionali di tre comuni della Provincia di Gorizia (Monfalcone, Romans, Medea) già compare la sezione "Amministrazione Trasparente" che affianca quella di "Amministrazione aperta" operante dal 1 gennaio 2013; altri sono in via di allestimento. Smetterà poi anche alla nostra iniziativa di "cittadini consumatori utenti" rendere efficace questa nuova opportunità di democrazia e di garanzia per libertà e diritti.

Adriano Brumat

## Il Decreto Sviluppo Bis: le novità in materia di RCAuto, polizze vita e polizze collegate ai mutui

Il Decreto legge "Sviluppo bis" ha introdotto nuove norme a tutela dei consumatori in materia assicurativa di rilevante importanza poiché vanno a modificare alcuni pilastri fondamentali delle polizze RCA, delle polizze vita e delle polizze connesse ai mutui. Più in particolare è prescritta l'abolizione delle clausole di tacito rinnovo nei contratti r.c. auto con la permanenza del periodo di 15 giorni di tolleranza. Ora pertanto, con l'abolizione del tacito rinnovo, diviene più facile per l'assicurato cambiare la compagnia per ottenere la copertura assicurativa della propria auto.

I contratti di assicurazione quindi ora si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale venendo meno l'obbligo per l'assicurato di inviare alla compagnia la disdetta contrattuale.

Ma cosa succede per le clausole di tacito rinnovo presenti nei contratti stipulati prima del 19 ottobre 2012? Esse hanno perso efficacia dal 1° gennaio 2013 e le compagnie devono darne comunicazione per iscritto ai contraenti almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Tale informativa potrà anche essere contenuta nella comunicazione che le assicurazioni già devono trasmettere ai consumatori per avvisarli della scadenza del contratto unitamente all'attestato di rischio. L'altra novità sempre in materia di polizza RCAuto riguarda il permanere della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale, fino all'effetto della nuova polizza. Ciò permetterà di avere qualche giorno in più per poter confrontare i vari preventivi delle polizze auto al fine di scegliere quella più conveniente. Ci sono motori di ricerca che permettono di effettuare il raffronto dei prezzi delle varie polizze tra i quali quello dell'IVASS (ex ISVAP), [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure quello del Ministero dello Sviluppo Economico, [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

Una ulteriore novità introdotta sempre dalla recente normativa riguarda il termine di prescrizione delle polizze vita. Per esigenze di brevità rin-

viamo ai precedenti articoli comparsi sul cittadino consumatore al fine di ricostruire le travagliate modifiche che hanno interessato negli ultimi anni il termine prescrizione di tali polizze che da un anno derogabile dall'accordo tra le parti era stato modificato in due anni però inderogabili. Oggi invece i consumatori hanno più tempo per chiedere la liquidazione delle prestazioni relative alle polizze vita, sia che consistano nel pagamento di una somma in caso di decesso dell'assicurato, sia che prevedano il pagamento di una somma accumulata dopo un certo numero di anni. E' stato, infatti, esteso da 2 a 10 anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle polizze vita! Resta invece di 2 anni il termine di prescrizione dei diritti delle polizze danni.

Infine si ricorda come la nuova normativa in materia di rimborso del premio per polizze connesse a mutui o finanziamenti per i quali sia stato corrisposto dall'assicurato un premio unico, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o finanziamento le compagnie di assicurazione sono costrette a restituire all'assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. L'assicurato che invece non è interessato al rimborso e preferisce mantenere in vita la polizza, può chiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario eventualmente designato. Le imprese di assicurazione possono trattenere unicamente le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che siano state precedentemente indicate nel contratto. Tali spese però non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui e finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. La nuova disposizione si applica a tutti i contratti in vigore, compresi quelli stipulati precedentemente al 19 dicembre 2012.

Barbara Puschiasis



## Tassi di usura: una sentenza che dà speranza

Con la recente sentenza n. 350 del 9.1.2013 la Suprema Corte di Cassazione ha fissato un importante principio in tema di determinazione dell'usurarietà del tasso d'interesse applicato dagli istituti di credito all'atto della stipula di un contratto di mutuo. Ciò che contraddistingue per loro natura i prestiti di denaro onerosi è l'obbligo per il cliente di rimborsare il debito assunto, restituendo alla banca mutuante, oltre al capitale, anche gli interessi. Il tasso di interesse deve però essere concordato nel rispetto del tetto stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

La soglia è fissata attraverso la rilevazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (art. 2, co. 1, L. 7.3.1996, n. 108). Il superamento di tale limite da parte di quanto convenuto nel contratto configura un illecito penale, punibile ai sensi dell'art. 644, c.p. con l'effetto di rendere nulla la clausola contrattuale che ha previsto il tasso, ex art. 1815, co. 2, c.c., giustificando dunque la domanda di ripetizione degli interessi concordati. Con la sentenza n. 350/13 la Corte di Cassazione ha precisato che devono intendersi usurari, ai fini dell'applicazione degli artt. 644, c.p., e 1815, c.c., i tassi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono convenuti, a qualunque titolo, quindi anche se relativi a interessi moratori. L'immediata conseguenza di tale assunto è che gli

interessi di mora concorrono, insieme agli altri oneri posti a carico della parte mutuataria, alla determinazione del tasso complessivo da rapportare a quello soglia.

Pertanto le clausole contrattuali che stabiliscano tassi d'interesse ordinari e di mora, la cui somma superi il valore soglia ex art. 2, co. 1, L. 7.3.1996, n. 108, sono nulle, senza inficiare il negozio nella sua interezza. La valutazione deve essere fatta tenendo conto del tasso convenuto in sede di stipula del contratto. Il cliente/mutuatario ha, dunque, diritto a ottenere la restituzione degli interessi già versati o, quantomeno, di quelli corrisposti in misura superiore al dovuto, rimanendo valido il mutuo contratto.

Una tale sentenza rappresenta una speranza per tanti consumatori che oggi si stanno trovando a pagare, il più delle volte con grande difficoltà, le rate del mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione ove una somma importante viene destinata all'abbattimento degli ingenti interessi applicati dalla banca.

Federconsumatori ha predisposto un servizio per il calcolo del tasso di interesse applicato ai contratti di mutuo al fine di aiutare i consumatori nella verifica della regolarità o meno del proprio contratto di mutuo, con la conseguenza, in questo secondo caso, di poter far valere la nullità della clausola con conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate. Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione i seguenti contatti: [fcnuovo@libero.it](mailto:fcnuovo@libero.it), tel. 0432.45673, [www.federconsumatori-fvg.it](http://www.federconsumatori-fvg.it)

Barbara Puschiasis

### Rinnova l'adesione alla FEDERCONSUMATORI nel 2013!

#### IN OCCASIONE DELLE FERIE ESTIVE I NOSTRI SPORTELLI OSSERVERANNO I SEGUENTI PERIODI DI CHIUSURA:

<b>Provincia di PORDENONE:</b>	dal 5 al 31 agosto
<b>Provincia di GORIZIA:</b>	dal 12 al 21 agosto compresi
<b>Provincia di TRIESTE:</b>	lo sportello di Trieste città (Via Matteotti) chiude dal 12 al 24 agosto; gli altri sportelli della provincia di Trieste chiudono dal 12 al 31 agosto:
<b>Provincia di UDINE:</b>	dal 5 al 24 agosto

Lo sportello di UDINE, via Torino, 64, tel. 0432.45673, resta aperto anche dal 5 al 24 agosto con il seguente orario:

LUN	MAR	MER	GIO	VEN
15.00 - 19.00	15.00 - 19.00	15.00 - 19.00	15.00 - 19.00	9.00 - 13.00

## Come variano le rate nei mutui indicizzati

Le statistiche mostrano che in Italia tre mutui su quattro vengono stipulati a tasso variabile. Ciò significa che la maggioranza dei consumatori accetta di buon grado il rischio di oscillazione dei tassi, in cambio di una rata iniziale più leggera.

Ma una scelta così importante, e comunque rischiosa, viene sempre effettuata in totale consapevolezza? I consumatori che la effettuano conoscono il modo in cui l'andamento avverso dei tassi potrebbe ripercuotersi sulle rate? La questione è più complicata di quanto si creda, e la storia recente dimostra che un aumento dei tassi non proprio violento e inaudito (come quello registrato nel 2008) può essere sufficiente a scatenare il panico dei clienti, l'apprensione delle banche, nonché l'intervento preoccupato del governo. È bene conoscere, allora, nel caso singolo, prima di stipulare il mutuo e soprattutto prima di scegliere tra le varie alternative di tasso disponibili, alcuni principi base di matematica finanziaria che consentiranno anche una maggiore consapevolezza delle proprie scelte e una maggiore tranquillità nell'affrontare un impegno così importante. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il piano di rimborso di un mutuo è detto piano di ammortamento, ed è costituito da rate che risultano dalla somma di una quota interessi (la somma che remunera il soggetto creditore per il denaro prestato), e una quota capitale (la somma che invece è tesa alla restituzione del debito).

È proprio per effetto delle quote capitali che il debito iniziale (pari all'importo del mutuo) si riduce di rata in rata fino alla sua completa estinzione. La somma di tutte le quote capitali previste nel piano di ammortamento, pertanto, corrisponderà esattamente all'importo del mutuo. Il piano di rimborso iniziale nei mutui variabili è calcolato come se fosse a tasso fisso (nell'ipotesi irrealistica, cioè, di una perfetta stabilità dei tassi), ed è usualmente definito secondo il metodo "alla francese", che prevede rate costanti (uguali tra loro, cioè, dalla prima all'ultima), con quote interessi decrescenti e quote capitali crescenti.

Nei primi anni di contratto, le rate comprenderanno quote interessi più elevate, poiché più

alto è il capitale da restituire. Gli interessi si determinano applicando al debito residuo il tasso annuo finito (somma di parametro e spread), convertito nel suo equivalente mensile. Per quest'ultima operazione è sufficiente un banale "diviso 12".

Ad esempio, per un debito residuo di € 100.000,00 e un tasso finito annuo del 3% (composto da Euribor al 2% e spread dell'1%), la quota d'interessi mensile sarà pari a € 250,00. Nel caso l'Euribor fosse di 3 punti più alto, il tasso finito sarebbe del 6%, e la quota interessi pari a € 500,00.

Per quanto riguarda invece le quote capitali, bisognerà informarsi presso la banca se esse verranno fissate al momento della stipula del contratto, rimanendo poi invariabili, oppure se anch'esse varieranno in funzione dell'andamento dei tassi. Si tratta di un aspetto, questo, poco approfondito, ma non certo secondario per i rischi del finanziamento, dal momento che nella prima ipotesi le rate presenterebbero una maggiore variabilità, quando nell'altra, invece, un aumento degli interessi verrebbe parzialmente compensato da una diminuzione della quota capitale, e viceversa, smussando le variazioni complessive della rata.

Per poter stimare con maggiore precisione le rate occorrerà invece considerare anche ulteriori dettagli, in merito al tipo di parametro scelto (Euribor a scadenza 1 mese, 3 mesi o 6 mesi?), alla sua base (360 o 365?), alla frequenza con cui verrà "fotografato" (di norma mensile oppure trimestrale) e con quale modalità (verrà preso a riferimento il valore puntuale di una giornata specifica oppure la media di determinate rilevazioni?).

Effettuare i calcoli non è missione impossibile, ma è necessaria pazienza per recuperare le informazioni, spesso inserite nei fogli informativi. I calcolatori di rate a disposizione sul web, inoltre, non sono adatti per misurare le variazioni delle rate in corso di contratto. Vista la rilevanza che i mutui normalmente hanno sul bilancio familiare, comunque, questo è uno di quei casi in cui approfondire il tema tutto è tranne che tempo perso.

Gianni Zorzi

## Manutenzione delle caldaie: le nuove norme in vigore dal 12 luglio

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 è stato finalmente pubblicato il DPR che definisce le nuove norme in materia di manutenzione degli impianti termici. Sono confermate le disposizioni che avevamo anticipato nel n. 40 di questo periodico e che entrano in vigore a partire dal 12 luglio. Vi ricordiamo che sul nostro sito [www.federconsumatori-fvg.it](http://www.federconsumatori-fvg.it) trovate il dettaglio delle informazioni. Per maggiori informazioni o chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi ai nostri sportelli.

Obiettivo di questa guida è far conoscere meglio questi prodotti, spiegare da cosa sono composti, come utilizzarli e far comprendere come agiscono sul nostro corpo. La guida vuole, inoltre, mettere in guardia il cittadino consumatore dai molti pericoli che a volte si nascondono dietro alcuni prodotti, che vengono reclamizzati attraverso pubblicità ingannevoli, contraffatti o con etichetta o elenco delle sostanze contenute non sempre chiari. I pericoli possono andare dai danni economici per l'inefficacia del prodotto fino ai danni alla salute e all'estetica del nostro corpo. Oltre a indicare tali pericoli la guida ci mostra anche le vie per potersi tutelare.



Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento 2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico